

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI SINNAI E L'ASSOCIAZIONE**“TEATRO CIVICO DI SINNAI”.**

----- ◇◇ -----

L'anno addì del mese di (.....)

Tra, nat.... a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, corrente in Sinnai (CA) Parco delle Rimembranze, codice fiscale 80014650925, che legalmente rappresenta in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, autorizzato alla stipula ai sensi dell'articolo 107, comma terzo del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, nonché in esecuzione del decreto sindacale n°..... del, chiamato d'ora in avanti “Comune”;

e

..... nato a il, residente in, via, che interviene in questo atto in qualità di e, quindi, in virtù dei poteri spettategli per statuto, legale rappresentante dell'Associazione culturale “Teatro Civico di Sinnai”, con sede in Sinnai (CA), viale della Libertà, codice fiscale e partita IVA 02932450923 chiamato d'ora in avanti “Associazione”;

PREMESSO CHE:

- l'Associazione è stata costituita con atto pubblico in data 03.12.2004, sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.28, del 17.05.2004, ai fini dell'affidamento diretto della gestione del Teatro Comunale sito in Sinnai, viale della Libertà’;
- in base all'art.3 del relativo Statuto, conservato in atti, l'Associazione ha per oggetto, in particolare:
 - produrre, distribuire ed ospitare attività artistiche in genere e spettacoli teatrali che siano nella migliore tradizione del teatro d'arte, anche con riferimento al teatro sardo;
 - concorrere alla più larga diffusione della cultura nelle sue diverse espressioni artistiche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali e rappresentazioni finalizzate al mondo della scuola e della gioventù; interagire con le realtà dell'associazionismo locale, per il consolidamento o la promozione delle esperienze artistiche nel territorio; favorire, in ambito locale, la programmazione della Circuitazione teatrale della Sardegna.
 - la gestione coordinata ed integrata del citato Teatro, nonché l'esercizio di ogni attività inerente o comunque connessa alla sua utilizzazione, in ogni modo o forma, con particolare riguardo alla utilizzazione della stessa a fini culturali o commerciali;
- ai sensi della vigente normativa, i rapporti tra il Comune di Sinnai e l'Associazione devo-

no essere disciplinati con apposito contratto di servizio;

Al fine di precisare l'ambito dei rapporti tra l'Ente Locale e la Associazione si distingue il ruolo della Amministrazione Comunale nell'esercizio di due funzioni:

- 1) quale proprietario, si avvale del potere di valutare la gestione aziendale, indica le direttive politiche di sviluppo dell'impresa e tariffarie per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e la spinta verso l'autofinanziamento aziendale;
- 2) quale titolare dei servizi, è il rappresentato dei cittadini-utenti e la sua funzione-obiettivo è lo sviluppo qualitativo del servizio stesso, la ricerca di equità e universalità nella erogazione e l'assolvimento delle funzioni sociali:

Il Contratto di Servizio, secondo le previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra il Comune di Sinnai, nella sua qualità di titolare dei servizi, e "l'Associazione Teatro Civico di Sinnai" dotata di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità "Contratto".

Art.2 (Durata)

Il Contratto ha la durata di anni cinque e mesi cinque, a partire dal 1 luglio 2009 fino al 2 dicembre 2014.

Art.3 (Oggetto)

- 1) Il presente Contratto disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e dello Statuto del Comune, i rapporti tra il Comune e l'Associazione per la gestione del Teatro Civico di Sinnai. Le parti danno atto che l'Associazione dovrà perseguire le finalità indicate nelle premesse, secondo una logica volta ai principi della gestione economica ed efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.
- 2) Il presente Contratto disciplina altresì gli aspetti economico-finanziari e le conseguenti coperture.

Art.4 (Sede)

L'Associazione ha sede legale nel complesso immobiliare denominato Teatro Civico di Sinnai.

Art.5 (Prestazioni Istituzionali)

- 1) L'Associazione dovrà gestire i servizi e il funzionamento dell'intero complesso unitamente alle attività commerciali ivi ubicate. In particolare spettano all'Associazione:
 - progettazione annuale dell'attività del Teatro;
 - servizi per sviluppo dei piani strategici pluriennali (business plan, piano di marketing, pianta organica, ecc....);
 - reperimento di eventuali sponsor o contributi; servizi produzione esecutiva eventi ed avvenimenti, servizi di produzione artistica e culturale presso il nuovo Teatro;
 - forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di

- spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio, quali ad esempio le circuitazioni in ambito regionale;
- organizzazione di rassegne con Compagnie nazionali e/o sarde di teatro, danza, musica ecc.; organizzazione degli spettacoli delle associazioni locali di teatro, danza, banda, cori polifonici ecc.;
 - organizzazioni di spettacoli per le scuole dell'obbligo in collaborazione con i comuni vicini.
- 2) Inoltre l'Associazione, anche attraverso soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-organizzative, si impegna a gestire e coordinare tutte le attività accessorie e strumentali alla fornitura dei servizi di cui al primo comma, e in particolare cura e garantisce:
- le attività inerenti la sicurezza delle persone - visitatori e personale impiegato e la conservazione delle strutture e dei beni in gestione;
 - i servizi commerciali accessori ove operanti;
 - la manutenzione ordinaria degli immobili e delle relative infrastrutture, che devono essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione.
- 3) Nell'ambito della programmazione annuale a ciascuno dei due soci verrà riservato un numero di giornate, da stabilire entro il mese di giugno dell'anno finanziario precedente, da destinarsi ad eventi, manifestazioni o altre attività a cura degli interessati
- 4) Nelle forme di gestione affidate a terzi degli spazi commerciali, è prevista anche la locazione degli stessi.

Art.6 (Manutenzione Immobili ed oneri accessori)

- 1) Per tutta la durata del presente Contratto l'Associazione assume l'obbligo di provvedere a propria cura, spese e responsabilità, al pagamento delle relative utenze, alle operazioni di ordinaria manutenzione sopportandone ogni onere e spesa conseguente e senza nulla poter richiedere a tale titolo al Comune.
- 2) Per tutta la durata del presente Contratto, l'Associazione assume altresì l'obbligo di provvedere ad effettuare a propria cura, responsabilità e spese, i servizi e occorrenti per la corretta gestione delle attività di cui all'art.5 e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo: pulizia e raccolta rifiuti; illuminazione; collegamenti alle reti telefoniche ed informatiche; assicurazione per responsabilità civile e danni, comunque inerenti a rischi connessi ad attività della Associazione ed all'uso degli immobili e dei beni mobili anche di proprietà comunale.
- 3) Gli interventi ed i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere svolti dall'Associazione in proprio ovvero affidati a terzi, secondo le modalità previste dal successivo art.7.

Art.7 (Modalità di gestione)

- 1) Il Comune assegna la gestione e l'esercizio di cui all'art.5 alle condizioni stabilite nel pre-

sente Contratto, che l'Associazione dichiara di accettare assumendosi gli oneri e gli obblighi di cui alle pattuizioni di seguito riportate.

- 2) L'Associazione assume l'obbligo di gestire le predette attività - in nome, conto-rischio e responsabilità propria, incamerando gli utili prodotti e correlativamente sostenendone le perdite, espressamente rimanendo il Comune estraneo ai rapporti posti in essere dalla Associazione con altri soggetti pubblici o privati.
- 3) In caso di deficit, a norma dell'art. 16 dello Statuto, il Sindaco provvederà alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di operare fino al ripiano del deficit e alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione e fino alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Art.8 (Responsabilità ed obblighi)

L'Associazione è sempre responsabile verso il Comune e verso i terzi dell'esercizio dei servizi assunti, come dell'operato del personale dipendente e dei danni che potrebbero essere arrecati dall'uso di mezzi o strumenti.

In particolare il concessionario è responsabile:

- a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione;
- b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
- c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del concessionario che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.
- d) esecuzione di prestazioni e lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico al cui personale il concessionario dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche;
- e) sono a carico del concessionario le spese per le riparazioni dei mezzi utilizzati a titolo esclusivo quali la macchina da proiezione, schermo oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;

L'Associazione dichiara altresì di conoscere la struttura, la normativa in materia di pubblico spettacolo, della sicurezza dei lavoratori e del contratto nazionale per i lavoratori dello spettacolo.

Per l'esecuzione dei servizi l'Associazione si avvale di personale utilizzato e retribuito nel rispetto della normativa vigente, e s'impegna a rispettare le norme relative agli obblighi pre-

videnziali ed assicurativi, le norme antinfortunistiche e di sicurezza, di protezione dei lavoratori con specifico riferimento ai locali di pubblico spettacolo, gli obblighi di natura fiscale vigenti in Italia.

L'Associazione è tenuta ad attivare una polizza per la responsabilità civile nella sua qualità di esercente del teatro civico di Sinnai. A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura e alle attrezzature di proprietà comunale, l'Associazione deve versare un deposito cauzionale di € 15.000,00 nelle forme previste per legge;

Art.9 (Consegna dell'immobile)

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e da un rappresentante del Concessionario.

Al termine dell'affidamento in concessione l'impianto ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnato in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

L'immobile verrà consegnato agibile, munito del Certificato di Prevenzione Incendi e delle Certificazioni di conformità relative agli impianti. In caso di modifica della normativa il concessionario dovrà segnalare all'Ente proprietario le necessità per l'adeguamento degli impianti stessi e quant'altro richiesto per garantire l'agibilità della struttura.

Per i rinnovi periodici delle certificazioni il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

Art.10 (Corrispettivi)

Il servizio viene prestato dall'Associazione a titolo gratuito.

Art.11 (Affidamenti a terzi)

- 1) Salvo la esclusiva responsabilità dell'Associazione nei confronti del Comune, la stessa potrà, per l'espletamento delle attività di cui all'art.6, stipulare contratti di appalto di opere e/o servizi, conferire incarichi e prevedere altre forme di gestione, nel rispetto delle norme di legge.
- 2) L'Associazione assume, inoltre, l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente.

Art.12 (Risoluzione del Contratto di Servizio)

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, in qualsiasi momento prima della scadenza del termine finale, nelle seguenti ipotesi:

- a) fallimento o liquidazione della Associazione;
- b) mancato svolgimento o cessazione delle attività oggetto del presente Contratto, dipendenti da fatto e/o colpa imputabili all'Associazione;
- c) gravi e reiterate violazioni delle pattuizioni del presente Contratto, diverse da quel-

le previste nelle precedenti lettere a) e b), previa diffida e fissazione di un congruo termine per l'adempimento.

In caso di inadempienze di particolare gravità nella gestione del servizio o di interruzione totale o parziale del servizio medesimo non dipendente da cause di forza maggiore, il Comune ha facoltà di recesso, anche unilaterale dal contratto, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di cui al successivo art.13, previa messa in mora rimasta senza effetto, per inadempimento.

Art.13 (Organo di controllo)

La verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Associazione, in coerenza con i contenuti del presente contratto, spetta ad una Commissione di Controllo e di Monitoraggio. La Commissione, composta di cinque membri, è nominata dal Sindaco.

I predetti rappresentanti sono individuati nel seguente modo:

- due Funzionari del Comune (Responsabili di Area e/o dei servizi Cultura e Spettacolo);
- due professionisti esterni designati dal Sindaco;
- un rappresentante dell'Associazione.

Il Sindaco individuerà tra i due professionisti esterni il Presidente della Commissione.

La Commissione verifica almeno mensilmente, lo stato di attuazione delle attività svolte sulla base di report predisposti dall'Associazione, formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte all'Associazione medesima. Le conclusioni della Commissione, alla chiusura del semestre, devono essere dettagliate in uno specifico documento.

Oltre a quanto previsto del precedente comma, compito della Commissione è anche quello di dirimere eventuali controversie fra Comune e Associazione.

Alla Commissione è inoltre richiesto un parere in merito alle attività relative alla programmazione del secondo semestre che saranno specifico oggetto del successivo contratto di servizio.

Art.14 (Elezioni di domicilio)

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Contratto le parti eleggono domicilio:

- per il "Comune": sede municipale Parco delle Rimembranze.
- per la "Associazione": Teatro Civico viale della Libertà.

In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro giorni 10. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

Art.15 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Associazione.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto Sinnai, li

Il Rappresentante del Comune

Il Rappresentante dell'Associazione
